

CONGRESSO UNAA - BARI 8-9 NOVEMBRE 2024

MOZIONE SUL SINDACATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' TECNICA

PREMESSO

- che i limiti di conoscibilità delle questioni tecnico-scientifiche da parte del Giudice Amministrativo rappresentano un ostacolo al compiuto esercizio del sindacato giurisdizionale e ne indeboliscono la funzione;
- che tale arretramento della giurisdizione (il *cd* sindacato debole) incide inevitabilmente sull'effettività della tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini;
- che il superamento degli attuali limiti di apprezzamento e valutazione delle questioni tecniche deve trovare soluzione negli istituti tipici dell'istruttoria processuale;
- che, ad oggi, il sindacato sulla discrezionalità tecnica si limita ad un semplice accertamento di macroscopica irragionevolezza o di marcata arbitrarietà delle scelte tecniche proposte dall'Amministrazione;
- che, invece, il Giudice amministrativo, lungi dal sostituirsi all'Amministrazione o dall'esercitare una giurisdizione di merito, deve disporre dei supporti necessari per valutare la scelta tecnica compiuta comparandola e misurandone il grado di idoneità rispetto ad altre comunque possibili e formalmente aderenti alle richieste della PA;
- che a tal fine appare necessario operare una modifica delle disposizioni del CPA che attengono ai mezzi istruttori, chiarendo e implementando la loro funzione;
- che in particolare adeguate modifiche agli artt. 19, 63, 65 e 67 del c.p.a. tanto in relazione alla verifica, quanto in relazione alla consulenza tecnica possono consentire al Giudice di superare i limiti del sindacato *debole* sulle scelte tecniche compiute dall'Amministrazione;
- che tali modifiche sono volte:

- a) ad attribuire al GA gli strumenti per individuare il criterio tecnico adeguato (in quanto caratterizzato da maggiore idoneità) al perseguimento dell'interesse sotteso all'attività amministrativa;
- b) a dotare il GA di un supporto tecnico mediante l'introduzione di una disciplina volta alla trasparente individuazione dei soggetti abilitati all'espletamento dell'incarico di consulente tecnico;
- c) a garantire e valorizzare il principio del contraddittorio prevedendo la partecipazione ed il confronto del ricorrente nell'esperimento della verifica e della consulenza tecnica.

Tutto ciò premesso, si propongono le seguenti

MOZIONI

- 1) l'approvazione di una modifica all' art 19, al I comma del cpa del seguente tenore:

"Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero da uno o più consulenti";

- 2) l'approvazione di una modifica all' art 63 al IV comma del cpa del seguente tenore:

"Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice ordina l'esecuzione di una verifica ovvero dispone una consulenza tecnica allo scopo di esercitare la sua cognizione sui criteri adottati dalla P.A., alla stregua della migliore scienza e tecnica e sulla conseguente correttezza della soluzione individuata. L'espletamento della verifica e della consulenza tecnica deve comunque garantire il contraddittorio tra le parti";

- 3) l'introduzione di un comma 4 bis all' art 63 del cpa del seguente tenore:

"Ai fini dell'affidamento dell'incarico di consulente tecnico, ciascun Tribunale Amministrativo dovrà costituire un apposito albo, ripartito per settori tecnici, ove l'iscrizione è subordinata a una

favorevole valutazione da parte di una commissione integrata dalla partecipazione di magistrati, docenti universitari e avvocati”;

4) l’approvazione di una modifica all’ art 65 al I comma del cpa del seguente tenore:

“Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e garantire l’accertamento dei fatti”;

5) l’approvazione di una modifica all’ art 66 al I comma del cpa del seguente tenore:

“Il collegio, quando dispone la verifica, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva, garantendo il contraddittorio tra le parti. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega è responsabile del compimento di tutte le operazioni”;

6) l’approvazione di una modifica all’ art 67 ai I e III comma del cpa del seguente tenore:

“1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, individuato tra gli iscritti all’albo di cui al precedente articolo 63, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.”

“3.e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse, motivandone l’eventuale dissenso”